CAMERA DEI DEPUTATI N. 6426

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMANDO VENETO, FRAGALÀ, BRANCATI, GIACALONE, LUMIA, TASSONE, VOLPINI, BOVA, BOCCIA, SINISCALCHI, CANANZI, BONO, LUCCHESE

Disposizioni in materia di partecipazione dei comuni alle spese per gli uffici giudiziari

Presentata il 6 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Intendiamo portare alla vostra attenzione un problema che riguarda tutti i comuni che ospitano uffici giudiziari. Tali comuni hanno l'obbligo di gestire gli impianti, i telefoni, i servizi di manutenzione necessari per il buon funzionamento della giustizia. Pertanto nel bilancio comunale deve essere prevista un'anticipazione di spesa che non è mai restituita per intero dal Ministero della giustizia, con un conseguente aggravio sul passivo del bilancio stesso.

Sono invece esenti da tale anticipazione i comuni compresi nel circondario o nella circoscrizione, i cui abitanti, tuttavia, usufruiscono del servizio giustizia al pari dei cittadini del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario.

La presente proposta di legge mira alla suddivisione degli oneri di gestione, in misura proporzionale al numero degli abitanti, tra tutti i comuni sui quali hanno competenza territoriale i tribunali e le varie procure. Essa delega inoltre il Governo ad emanare appositi decreti legislativi diretti a: *a)* conferire, in via sperimentale, alle cancellerie dei tribunali la gestione delle spese per il funzionamento e la manutenzione degli uffici giudiziari, in considerazione del fatto che queste gestiscono già i fondi per l'acquisto del materiale di cancelleria, evitando così inutili passaggi; *b)* riordinare l'intera disciplina in un testo unico.

La materia che la presente proposta di legge si propone di modificare è attualmente regolamentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, nonché dalle successive leggi 2 luglio 1952, n. 703, 25 giugno 1956, n. 702, 15 febbraio 1957, n. 26, 11 dicembre 1973, n. 828, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. Il sistema di suddivisione tra comuni delle spese per il funzionamento e la manutenzione di uffici giudiziari è informato a criteri di equità in base alle disposizioni della presente legge.

2. Le risorse finanziarie, destinate alla copertura delle spese previste dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni, sono gestite secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

ART. 2.

(Ripartizione delle spese).

1. Le spese di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni, sono poste a carico di tutti i comuni compresi nella circoscrizione o nel distretto giudiziario su cui esercita la competenza l'ufficio giudiziario, in misura proporzionale al numero degli abitanti di ciascun comune.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo per i comuni di versare allo Stato le pigioni previste dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni, per l'occupazione di locali demaniali utilizzati per uffici giudiziari.

3. Eventuali pigioni annuali, di cui al comma 2, i cui pagamenti coprono le mensilità successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono restituite ai comuni sede di circoscrizioni o distretti giudiziari, di seguito denominati « comuni sede », con la prima erogazione del contributo statale previsto ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Uffici responsabili. Competenze).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sede provvedono ad individuare l'ufficio comunale preposto alla programmazione, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti di gestione riguardanti le spese e i contributi di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti che assicurano l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

2. L'ufficio preposto del comune sede coordina i contatti con gli uffici degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria e con i responsabili degli uffici giudiziari.

3. Entro il 30 maggio di ogni anno, l'ufficio di cui al comma 2 invia al Ministero della giustizia ed alla commissione di manutenzione competente per territorio, una relazione illustrativa sulla gestione delle spese giudiziarie sostenute; tale relazione deve contenere, in conformità ai princìpi di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge e di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché nel rispetto dei criteri direttivi previsti dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le valutazioni di efficacia e di efficienza dell'azione condotta sulla base dei risultati di gestione conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 4.

(Modalità del riparto delle spese. Rimborsi).

1. Entro il 10 luglio di ogni anno l'ufficio preposto del comune sede procede al riparto delle spese giudiziarie che si prevede di impegnare nell'esercizio finanziario successivo in base al criterio previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. In sede di calcolo del riparto di cui al comma 1 è riconosciuto ai comuni componenti la circoscrizione giudiziaria, ad eccezione dei comuni sede e di quelli sede di sezioni distaccate di uffici giudiziari che ricevono un contributo statale per spese di gestione e manutenzione, un rimborso per la compartecipazione alle spese giudiziarie; a tale scopo si detrae dalla quota contributiva spettante a ciascun comune una percentuale proporzionale di contributo statale ricevuto dal comune sede ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni.

3. Il rimborso di cui al comma 2 del presente articolo non può eccedere complessivamente l'importo della rata di acconto di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, effettivamente erogato nell'esercizio finanziario in corso.

4. Il comune sede trasmette entro il 30 luglio agli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria l'importo della quota contributiva di loro competenza da versare nei termini e con le modalità stabiliti al comma 1 dell'articolo 6.

ART. 5.

(Stanziamenti).

1. I comuni componenti la circoscrizione giudiziaria e i comuni sede della stessa, in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale, iscrivono nell'apposito titolo l'importo da stanziare per le spese giudiziarie di propria competenza, determinato ai sensi dell'articolo 4.

2. I comuni provvedono, altresì, alla previsione pluriennale delle entrate e delle spese destinate al funzionamento e alla manutenzione degli uffici giudiziari secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

ART. 6.

(Trasferimenti delle quote contributive. Gestione).

1. All'inizio dell'esercizio finanziario e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, i

comuni componenti la circoscrizione giudiziaria trasferiscono le somme appositamente stanziate nei titoli di spesa del proprio bilancio di previsione, a favore dei comuni sede che hanno effettuato il riparto; i trasferimenti, che sono gestiti dagli uffici individuati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, devono confluire presso le contabilità dei comuni sede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, in materia di tesoreria degli enti locali.

2. Fatte salve le disposizioni della legge 25 giugno 1956, n. 702, per la gestione di competenza delle spese giudiziarie riguardanti l'acquisto di beni di consumo, di materie prime, le prestazioni di servizi a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili e per lavori di somma urgenza è competente il comune sede.

3. All'impegno ed all'esecuzione delle spese di cui al comma 2 provvedono direttamente i responsabili dei servizi degli uffici preposti del comune sede con proprie determinazioni.

4. Qualora le spese di cui al comma 2 risultino complessivamente superiori ad un terzo dell'ultimo contributo statale erogato in favore del comune sede, il Ministro della giustizia dispone l'aumento del contributo nella misura corrispondente all'importo eccedente tale limite.

ART. 7.

(Sperimentazione).

1. Al fine di una migliore ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie, destinate alla copertura delle spese di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni, le cancellerie giudiziarie dei tribunali individuate ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge, attuano una sperimentazione diretta alla gestione delle spese per il funzionamento e la manutenzione degli uffici giudiziari.

2. Le cancellerie giudiziarie dei tribunali di cui al comma 1 del presente articolo, provvedono alla gestione delle spese previste dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni, avvalendosi delle risorse finanziarie e della collaborazione tecnica dei comuni sede, in base alle disposizioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge.

3. Entro sei mesi dalla data di conclusione della gestione sperimentale, il Governo, sentito il parere del Ministro della giustizia e tenuto conto degli studi effettuati dal comitato di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 8, procede alla conferma della gestione delle spese per gli uffici giudiziari da parte delle cancellerie giudiziarie dei tribunali ovvero alla revoca della gestione stessa; in caso di conferma, il Governo, entro i successivi tre mesi, provvede ad estendere a tutte le altre cancellerie giudiziarie la gestione delle spese previste dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni, con l'emanazione di apposito decreto legislativo.

ART. 8.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i princìpi e criteri direttivi dalla stessa stabiliti, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) conferire, in via sperimentale e per la durata di due anni, alle cancellerie giudiziarie dei tribunali aventi sede nelle città capoluogo di ciascuna regione, la gestione delle spese di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;

b) disciplinare, con apposite disposizioni, la gestione sperimentale di cui alla lettera *a)*;

c) istituire un comitato di studio avente il compito di acquisire i dati relativi alle attività gestionali delle cancellerie individuate ai sensi della lettera

a), nonchè quelli dei comuni sede e di fornire al Governo, allo scadere dei due anni, una documentata relazione corredata di valutazioni tecniche e comparative sulla gestione delle spese per gli uffici giudiziari amministrate sia dalle cancellerie che dagli uffici preposti dei comuni sede;

d) individuare le unità previsionali di base del bilancio dello Stato su cui devono gravare gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a)* e *c)*;

e) riordinare in un testo unico la legislazione riguardante la gestione delle spese e dei contributi statali relativi alla manutenzione ed al funzionamento degli uffici giudiziari, fermi restando i princìpi sanciti all'articolo 1.

ART. 9.

(Disposizioni transitorie).

1. Le spese giudiziarie di cui all'articolo 2 sono ripartite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2 a decorrere dall'esercizio finanziario 2001.

2. Nel bilancio di previsione relativo al 2000 i comuni effettuano un'apposita proiezione di spesa relativa alla gestione dell'esercizio finanziario per l'anno 2001 e si attengono, per quanto riguarda le previsioni pluriennali, ai criteri di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

3. Il rimborso di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 è applicato a decorrere dalla data di erogazione del primo contributo statale a favore dei comuni sede per le spese giudiziarie sostenute da tutti i comuni ai sensi dell'articolo 2.

4. In favore dei comuni che ospitano uffici giudiziari utilizzati a servizio del tribunale o di una o più sezioni distaccate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non compresi nella tabella B allegata al medesimo decreto, oltre il rimborso previsto dall'arti-

colo 4, commi 2 e 3, della presente legge, è riconosciuta una detrazione aggiuntiva, nella misura del 20 per cento delle spese giudiziarie da essi sostenute, dalla quota contributiva loro spettante ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge; la detrazione aggiuntiva è applicata per un periodo di tempo uguale a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998, salvo proroghe, per l'utilizzo di immobili dello Stato o di proprietà comunale per le finalità indicate dal medesimo articolo.

5. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1973, n. 828. I comuni di cui all'articolo 2 della citata legge n. 828 del 1973, e tutti i comuni che ospitano sedi distaccate di uffici giudiziari che usufruiscono del contributo statale, partecipano alle spese giudiziarie secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla presente legge.

ART. 10.

(Disposizioni particolari).

1. Il Governo, nell'emanare il testo unico previsto alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge, si attiene a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, tenendo conto, altresì, dei provvedimenti già adottati in attuazione del comma 8 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla regolamentazione delle leggi citate al numero 2 dell'allegato 1 annesso alla medesima legge n. 59 del 1997.

2. Il comitato di studio previsto dall'articolo 8 della presente legge è istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400; tale comitato può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, della collaborazione tecnica dell'Osservatorio sulla finanza locale per consulenze riguardanti le attività di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410.

ART. 11.

(Modifiche ed abrogazioni)

1. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2° del primo comma dell'articolo 1 le parole: « le pigioni, » sono soppresse;

b) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Le spese indicate all'articolo 1 sono a carico dei comuni compresi nella circoscrizione o nel distretto giudiziario su cui esercita la competenza l'ufficio stesso, in misura proporzionale al numero di abitanti di ciascun comune; ai comuni sede di circoscrizioni o distretti giudiziari è corrisposto un contributo nella misura prevista dalla tabella allegata alla presente legge »;

c) il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I canoni di locazione relativi a locali di proprietà privata, adibiti ad uffici giudiziari, sono a carico dello Stato; essi sono anticipati dai comuni sede di circoscrizioni o distretti giudiziari e sono rimborsati ad essi, con il contributo statale previsto all'articolo 2; è fatta salva la facoltà, per i comuni, di offrire altri locali che siano riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 5 »;

d) il terzo comma dell'articolo 3 è abrogato;

e) l'articolo 4 è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6426
Lire 500